

STATUTO

DREAM CLEANING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRASCATI RM VIA DI GROTT
PORTELLA 12

Numero REA: RM - 1620638

Codice fiscale: 15885501005

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-10-2020 - Statuto completo	2
--	---

	glio di Amministrazione, mentre MANCINI Alessandro viene no-	
	minato componente del Consiglio di Amministrazione; i predet-	
	ti accettano la nomina ed agli stessi vengono conferiti tut-	
	ti i più ampi poteri di legge e di statuto.	
	ARTICOLO 9) I componenti dichiarano che le spese di costitu-	
	zione della società cooperativa sono a carico della società	
	stessa e determinano il relativo importo globale approssima-	
	tivo in euro 1.800,00 (milleottocento).	
	La società cooperativa è regolata dalle seguenti norme costi-	
	tuenti lo	
	STATUTO	
	della "DREAM CLEANING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1	
	Denominazione	
	E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381,	
	una Società Cooperativa Sociale sotto la denominazione:	
	"DREAM CLEANING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", in seguito in-	
	dicata anche semplicemente come la Cooperativa o la Società.	
	La Cooperativa è una società cooperativa a mutualità preva-	
	lente.	
	Articolo 2	
	Sede	
	La sede sociale è in Frascati (RM).	

	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Articolo 3	
	Durata	
	La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre	
	2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata o sciolta an-	
	ticipatamente, secondo le norme di legge.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO - ATTIVITA'	
	Articolo 4	
	Scopo, oggetto e attività	
	La Cooperativa ai sensi dell'articolo 1 della legge 381/91,	
	è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità	
	senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non so-	
	ci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svan-	
	taggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane	
	e materiali a disposizione.	
	La cooperativa intende perseguire lo scopo mutualistico basa-	
	to nell'interesse generale della comunità, alla promozione u-	
	mana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non so-	
	ci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svan-	
	taggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane	
	e materiali a disposizione. La cooperativa opera ispirandosi	

	ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone lo svol-	
	gimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate di cui alla lettera b) dell'articolo	
	1 della legge 381/91 e far conseguire ai soci lavoratori in	
	genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'atti-	
	vità lavorativa presta migliori condizioni rispetto a quelle	
	ottenibili sul mercato. Pertanto lo scopo che i soci lavora-	
	tori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata alla prestazione della propria	
	attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità	
	di occupazione, con le migliori condizioni economiche, socia-	
	li e professionali. Ai fini del conseguimento dello scopo mu-	
	tualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con	
	la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamen-	
	te all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in	
	qualsiasi forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque	
	al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgi-	
	mento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono	
	disciplinate da apposito regolamento, approvato dell'assem-	
	blea dei soci ai sensi dell'articolo 6 legge 3 aprile 2001	
	n. 142. La società cooperativa può operare anche con terzi	
	non soci.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	

	ci, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione	
	della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la	
	parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-	
	partizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-	
	stica tra società cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, de-	
	vono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze pre-	
	viste per le assemblee straordinarie.	
	La società cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Considerata l'attività mutualistica della società cooperati-	
	va, così come definita all'articolo precedente, non che i re-	
	quisiti e gli interessi dei soci, la società cooperativa ha	
	come oggetto l'inserimento lavorativo delle persone svantag-	
	giate come definite nell'articolo 4 della legge n. 381	
	dell'8 novembre 1991, o comunque finalità di promozione uma-	
	na e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condi-	
	zioni di svantaggio e di emarginazione, sviluppando i proces-	
	si di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali,	
	nei seguenti settori:	
	- l'ospitalità, ristorazione e attività svolte in locali a-	
	perti al pubblico in genere, ivi incluse quelle accessorie e	
	comunque connesse quali l'intrattenimento e l'organizzazione	

	di eventi;	
	- facchinaggio e trasporto di persone e/o cose;	
	- preparazione di cibi per mense e catering;	
	- pulizia, disinfestazione, derattizzazione e igienizzazione	
	di edifici ed aree sia pubbliche che private;	
	- guardiania e custodia, compreso il portierato di uffici,	
	magazzini, stabilimenti, fabbricati di civile abitazione,	
	strutture rurali, cantieri, alberghi e strutture ricettive	
	come teatri, centri commerciali ed impianti sportivi;	
	- gestione di parcheggi pubblici e privati;	
	- sicurezza nei trasporti pubblici, quali controllo di бага-	
	gli e passeggeri negli aeroporti, servizi di pattugliamento	
	nei treni e metropolitane;	
	- organizzazione di eventi e corsi di formazione nei settori	
	sopra individuali.	
	Per l'esecuzione dei lavori succitati, la Società Cooperati-	
	va potrà assumere appalti privati e pubblici da qualsiasi en-	
	te e amministrazione pubblica, parastatale e privata in tut-	
	to il territorio sia nazionale che estero.	
	Potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, anche non	
	prevalenti, e comunque non nei confronti del pubblico, per	
	il conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La società cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto in-	
	dette da enti pubblici o privati, direttamente o indiretta-	
	mente anche in associazione temporanea d'impresa, per lo	

	svolgimento delle attività previste nel presente statuto.	
	La società cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i ne-	
	gozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-	
	tenziamento aziendale ai sensi della legge 59/92 ed eventua-	
	li norme modificative e integrative; potrà, inoltre, assume-	
	re partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile inve-	
	stimento e non di collocamento sul mercato.	
	La società cooperativa può ricevere prestiti da soci, fina-	
	lizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le	
	modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI - CESSIONE DI QUOTE - RESPONSABILITA'	
	Articolo 5	
	Soci	
	Il numero minimo dei soci è quello stabilito dal Codice Civi-	
	le e dalle restanti disposizioni di legge applicabili alla	
	Cooperativa.	
	Può essere socio chiunque, persona fisica, condivida i fini	
	sociali ed intenda contribuire alla loro realizzazione.	
	Ogni socio è impegnato a collaborare e partecipare all'atti-	
	vità sociale, a sviluppare la Cooperativa e le sue finalità	

	mutualistiche. In particolare gli istruttori e i direttori	
	di corsi di formazione saranno tenuti a seguire ogni anno al-	
	meno un percorso di formazione secondo le modalità previste	
	nell'apposito regolamento interno che verrà emanato dall'Or-	
	gano Amministrativo.	
	Oltre alle categorie di soci previsti dalla normativa appli-	
	cabile alle cooperative sociali, possono divenire soci le	
	persone fisiche che appartengano alle seguenti categorie:	
	a) Soci Lavoratori: persone che possiedono un'adeguata prepa-	
	razione tecnico-professionale e svolgono la loro attività la-	
	vorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo	
	a disposizione della Cooperativa le proprie capacità profes-	
	sionali. La posizione dei soci lavoratori è regolata da appo-	
	sito regolamento interno;	
	b) Soci Volontari: essi offrono spontaneamente e gratuitamen-	
	te la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Ai soci volontari si applica l'articolo 2 della legge 8 no-	
	vembre 1991, n. 381.	
	Le persone giuridiche pubbliche e private, i cui Statuti con-	
	templino espressamente il finanziamento e lo sviluppo del-	
	l'attività delle Cooperative Sociali, possono essere socie.	
	Articolo 6	
	Domicilio dei soci	
	Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società e	
	le relative comunicazioni, è quello comunicato dal socio al-	

	la Società.	
	Articolo 7	
	Ammissione dei soci	
	L'ammissione di nuovi soci è fatta con deliberazione dell'Or-	
	gano amministrativo su domanda dell'interessato. La delibera-	
	zione di ammissione è comunicata all'interessato.	
	Il nuovo socio deve versare oltre l'importo della quota il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in se-	
	de di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo ammi-	
	nistrativo. L'acquisto della qualità di socio comporta l'ac-	
	cettazione incondizionata dello Statuto vigente.	
	L'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione illu-	
	stra le politiche adottate in tema di ammissione di nuovi so-	
	ci e le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo al-	
	le domande di ammissione pervenute nel corso dell'esercizio	
	sociale.	
	Articolo 8	
	Rigetto della domanda di ammissione	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, sarà cura	
	dell'Organo Amministrativo motivare la deliberazione dandone	
	comunicazione agli interessati entro trenta giorni.	
	Avverso il rigetto della domanda di ammissione, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione di diniego, è proponibile la	
	richiesta di pronuncia sulla medesima da parte dell'Assem-	
	blea, la quale delibera in merito, se non appositamente con-	

	vocata, in occasione della prima convocazione utile.	
	Articolo 9	
	Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per esclusione, morte o recesso.	
	Articolo 10	
	Esclusione del socio	
	Il socio può essere escluso dalla Cooperativa nei seguenti	
	casi:	
	- mancato pagamento delle quote sottoscritte, previa intima-	
	zione scritta da parte dell'Organo amministrativo;	
	- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto	
	mutualistico;	
	- mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipa-	
	zione alla Cooperativa;	
	- condanna del socio a una pena che importi l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici;	
	- nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 c.c..	
	L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo e comu-	
	nicata al socio mediante raccomandata con ricevuta di ritor-	
	no.	
	Contro la delibera d'esclusione il socio può proporre opposi-	
	zione alla competente Autorità Giudiziaria nel termine di	
	sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Articolo 11	

	Morte del socio	
	In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota corrispondente mediante comunicazione	
	scritta all'Organo amministrativo. Le modalità di liquidazio-	
	ne sono stabilite all'articolo 13 (tredici) del presente Sta-	
	tuto.	
	Articolo 12	
	Recesso del socio	
	Compete il diritto di recesso ai soci assenti, dissenzienti	
	o astenuti rispetto alle deliberazioni assembleari aventi ad	
	oggetto le materie di seguito elencate:	
	- cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	- fusione o scissione;	
	- revoca dello stato di liquidazione;	
	- trasferimento della sede sociale all'estero;	
	- eliminazione di una o più cause di recesso previste dal-	
	l'atto costitutivo o dallo statuto;	
	- compimento di operazioni che comportano una sostanziale mo-	
	dificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costi-	
	tutivo;	
	- modifica dei criteri di determinazione del valore di liqui-	
	dazione della quota in caso di recesso.	
	Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione	
	scritta inviata alla società per mezzo di raccomandata a.r.	
	entro giorni trenta decorrenti dall'avvenuta conoscenza da	

	parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso	
	o, se posteriore, dalla trascrizione della decisione nel li-	
	bro delle decisioni dei soci.	
	Sono fatte salve le altre cause di recesso previste dalla	
	legge.	
	Entro sessanta giorni l'Organo Amministrativo provvede all'e-	
	same della richiesta di recesso. Nel caso vengano giudicati	
	inesistenti i presupposti per l'esercizio del relativo dirit-	
	to ne verrà data immediata comunicazione al socio, il quale	
	potrà presentare opposizione nei confronti della decisione	
	davanti al Tribunale del circondario in cui ha sede la so-	
	cietà.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e cooperativa il reces-	
	so ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se co-	
	municato tre mesi antecedenti la chiusura stessa, o, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 13	
	Liquidazione della quota	
	La liquidazione della quota, nei confronti del socio recedu-	
	to o escluso e degli eredi o legatari del socio defunto, ha	
	luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si è veri-	
	ficato il fatto che ha dato luogo alla liquidazione, nella	

	misura risultante dalle applicabili disposizioni di legge e	
	dal presente statuto.	
	La somma dovuta a titolo di liquidazione è corrisposta entro	
	180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Articolo 14	
	Cessione delle quote	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la Cooperativa se la cessione non è autorizza-	
	ta dagli Amministratori.	
	Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta	
	di autorizzazione, effettuata con lettera raccomandata, l'Or-	
	gano Amministrativo provvede alla comunicazione della relati-	
	va deliberazione. Decorso tale termine, in assenza di delibe-	
	razione dell'Organo Amministrativo, il socio è libero di tra-	
	sferire la propria partecipazione a soggetti che abbiano i	
	requisiti previsti dal presente statuto.	
	Avverso il provvedimento che, correlato di motivazione, nega	
	l'autorizzazione al trasferimento è possibile, entro sessan-	
	ta giorni dal suo ricevimento, proporre opposizione al Tribu-	
	nale.	
	Articolo 15	
	Responsabilità del socio uscente	
	Il socio che, a seguito di esclusione, recesso o cessione di	
	quote, cessa di far parte della Cooperativa risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un	

	anno dal giorno in cui gli eventi predetti si sono verifica-	
	ti.	
	Nel caso in cui, entro un anno dallo scioglimento del rappor-	
	to associativo, si manifesti uno stato d'insolvenza della co-	
	operativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei li-	
	miti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 16	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e diviso in quote,	
	versate integralmente in denaro all'atto della sottoscrizio-	
	ne;	
	b) dal fondo legale di riserva;	
	c) dalle altre riserve previste dalla legge;	
	d) da ogni altro fondo straordinario o accantonamento costi-	
	tuito a copertura di particolari rischi ovvero in previsione	
	di oneri futuri o per scopi di previdenza e di mutualità;	
	e) da eventuali riserve straordinarie.	
	Articolo 17	
	Esercizi sociali	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di o-	
	gni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in con-	

	formità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta)	
	giorni qualora lo richiedano particolari esigenze, certifica-	
	te dall'Organo Amministrativo prima della scadenza del termi-	
	ne ordinario di centoventi giorni.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui attivi annuali, tenendo conto che:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, de-	
	ve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cen-	
	to) degli utili netti annuali;	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrispo-	
	sta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della Cooperazione, nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	c) i dividendi non potranno mai essere distribuiti in misura	
	superiore alla misura dell'interesse massimo dei buoni posta-	
	li fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al ca-	
	pitale effettivamente versato, secondo quanto infra precisa-	
	to;	
	d) il rimanente sarà destinato integralmente al Fondo di Ri-	
	serva Indivisibile ex art. 12 Legge n. 904 del 16 dicembre	
	1977.	
	La Cooperativa prevede ai sensi dell'articolo 2514 del codi-	

	ce civile:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	to di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-	
	di;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	L'assemblea che approva il bilancio ricorrendone i presupp-	
	sti e nel rispetto delle leggi vigenti in materia e di quan-	
	to previsto nel presente statuto, su proposta dell'Organo am-	
	ministrativo, può deliberare l'attribuzione in favore dei so-	
	ci cooperatori, trattamenti economici a titolo di ristorno.	
	Il ristorno sarà ripartito tra i soci cooperatori in propor-	
	zione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici.	
	I ristorni, fatti salvi i limiti di legge, possono essere e-	
	rogati in denaro, mediante aumento gratuito del valore delle	

	quote sociali sottoscritte e versate o attraverso l'emissio-	
	ne di strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori, fatto salvo il divieto di remunerare quest'ulti-	
	mi in misura superiore di 2 (due) punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 18	
	Organi sociali	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio d'Amministrazione (nel presente statuto indi-	
	cato anche come Organo amministrativo);	
	c) il Collegio Sindacale, che sarà nominato nei casi di cui	
	al successivo articolo 25 (venticinque).	
	Articolo 19	
	Assemblea dei soci	
	L'Assemblea dei soci delibera sulle seguenti materie:	
	a) l'approvazione del bilancio e le deliberazioni in merito	
	alla distribuzione dei dividendi, nei limiti indicati dal	
	presente statuto;	
	b) la nomina e la revoca degli amministratori;	
	c) la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sinda-	
	cale, nei caso di cui al successivo articolo 25 (venticin-	
	que);	

	d) l'eventuale determinazione del compenso degli amministra-	
	tori e la determinazione del compenso dei sindaci, se nomina-	
	ti;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	f) lo scioglimento della società, la fissazione del numero	
	dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;	
	g) le altre materie riservate alla loro competenza della Leg-	
	ge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto.	
	Articolo 20	
	Convocazione dell'Assemblea dei soci, intervento in	
	Assemblea, presidenza dell'assemblea	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la	
	sede sociale o altrove, purchè in Italia, secondo quanto	
	sarà indicato nell'avviso di convocazione.	
	La convocazione è effettuata mediante avviso da spedirsi ai	
	soci, ai componenti dell'Organo amministrativo e ai membri	
	del Collegio sindacale, se nominato, al loro domicilio, alme-	
	no otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mez-	
	zo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spe-	
	dirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo co-	
	municati dai soci, dall'Organo amministrativo e dai Sindaci	
	alla Società, almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del	

	giorno.	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è valida-	
	mente costituita in forma totalitaria quando ad essa parteci-	
	pa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e	
	sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunion-	
	e e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno entro	
	120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le. E' fatta salva la convocazione entro un maggior termine	
	nei limiti e alle condizioni previsti dal Codice Civile e	
	dal presente statuto.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea	
	può farsi rappresentare, mediante delega scritta, esclusiva-	
	mente da altro socio che non sia Amministratore. Ciascun so-	
	cio non può rappresentare più di tre soci. Le deleghe sono	
	conservate agli atti della società.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto	
	d'intervento in assemblea.	
	Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore	
	della propria quota.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	In caso di sua assenza od impedimento, sarà presieduta da	
	chi sarà designato dalla maggioranza dei soci intervenuti.	
	La stessa maggioranza nomina un segretario, anche non socio,	

	e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.	
	Nei casi in cui la legge prevede che il verbale sia redatto	
	da un notaio non si farà luogo alla nomina di un segretario.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta e proclama i ri-	
	sultati delle votazioni.	
	L'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presen-	
	za di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.	
	L'assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta e nei	
	casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art.	
	2479 c.c. delibera con il voto favorevole di almeno la metà	
	dei soci aventi diritto di voto.	
	Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze	
	richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statu-	
	to.	
	Le deliberazione, prese in conformità della Legge e dello	
	Statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o	
	dissenzianti.	
	Articolo 21	
	Organo amministrativo	
	La Cooperativa può essere amministrata da un Consiglio di Am-	
	ministrazione composto da tre a cinque membri da scegliersi	
	fra i soci.	
	Gli amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi.	

	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	L'Assemblea dei soci provvederà anche alla nomina del Presi-	
	dente e del vice Presidente del Consiglio di amministrazione	
	ove non fosse ritenuto opportuno delegare tale incombenza al	
	Consiglio stesso.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese	
	a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti preva-	
	le il voto espresso dal Presidente.	
	Articolo 22	
	Convocazione del Consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario o quan-	
	do ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non	
	meno di tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgen-	
	za, a mezzo di telegramma in modo che i membri ne siano in-	
	formati almeno un giorno prima della riunione.	
	Articolo 23	
	Poteri dell'Organo amministrativo	
	Al Consiglio di Amministrazione collegialmente sono conferi-	
	ti tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria ammi-	
	nistrato che per legge o per Statuto non siano demandati	
	all'Assemblea dei soci.	
	E così, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Or-	
	gano amministrativo può: acquistare merci e materiali in ge-	

	nere; stipulare tutti i contratti necessari o anche solo uti-	
	li al perseguimento dell'oggetto sociale; acconsentire iscri-	
	zioni, riduzioni, postergazioni, cancellazioni ed altri anno-	
	tamenti ipotecari; stipulare ogni tipo di contratto bancario	
	e assicurativo, contrarre mutui, rinunciare ad ipoteche lega-	
	li, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da	
	responsabilità al riguardo; stipulare locazioni anche ultra-	
	novennali con o senza patto di futuro riscatto; compiere ope-	
	razioni di finanziamento anche cambiario; compiere qualsiasi	
	operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cas-	
	sa Depositi e Prestiti, presso qualsiasi Istituto di Credito	
	e del Credito Fondiario e presso qualsiasi ufficio pubblico	
	o privato.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni e dei poteri, compreso l'uso della firma	
	sociale al presidente ovvero ad uno dei suoi membri.	
	Articolo 24	
	Rappresentanza sociale	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rap-	
	presentanza della Cooperativa e l'uso della firma sociale.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta	
	legalmente la Società nei confronti di terzi o in giudizio,	
	nonchè di fronte a tutte le Autorità amministrative e giudi-	
	ziarie.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà	

	di nominare avvocati e procuratori nelle liti, attive e pas-	
	sive, riguardanti la Cooperativa e in qualsiasi grado di giu-	
	dizio.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa auto-	
	rizzazione del Consiglio di Amministrazione, ha, inoltre, la	
	facoltà di concedere a soci o a terzi procure speciali per	
	determinati atti o categorie di atti, conferendo loro i rela-	
	tivi poteri.	
	In caso di nomina di un amministratore delegato, la rappre-	
	sentanza sociale spetta all'amministratore delegato, nell'am-	
	bito della delega.	
	Articolo 25	
	Collegio Sindacale	
	La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi pre-	
	visti dalla legge.	
	Articolo 26	
	Scioglimento della Società e liquidatori	
	In caso di anticipato scioglimento della società l'Assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori, anche fra i non soci, fissan-	
	done i poteri.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	Articolo 27	

	Regolamenti	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società, an-	
	che per quanto concerne i rapporti della Società con i soci,	
	potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti da redi-	
	gersi dall'organo amministrativo.	
	Articolo 28	
	Rinvio normativo	
	Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferi-	
	mento alle disposizioni del Codice Civile regolanti le so-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto con	
	mezzi meccanici e a mano da persona di mia fiducia a norma	
	di legge, e da me Notaio completato, del quale ho dato lettu-	
	ra ai comparenti, i quali dietro mia domanda lo hanno dichia-	
	rato pienamente conforme alla loro volontà e con me Notaio	
	lo sottoscrivono come per legge alle ore 15,30 (quindici e	
	trenta minuti).	
	Consta di sette fogli di cui occupa pagine intere venticin-	
	que e fin qui della presente.	
	F.to: NEVE Francesco	
	" PUDDU Pamela	
	" Alessandro MANCINI	
	" Marco PINTO	
	=====	

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, D.LGS.82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese, in corso di registrazione perchè nei termini.
BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.